

ORGANO DI GARANZIA

In applicazione dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" (D.P.R. 249/ 98 e successive modifiche del D.P.R. 235/ 07, artt.4 e 5) e del "Regolamento di autonomia" (D.P.R. 275/ 99 art. 17 comma 1)e della C.P. 424 del 13/ 04/ 00 e C.P. 367 del 14/05/01 e T.U. n.297/ 94 art.328, è istituito l'**Organo di Garanzia**.

L'**Organo di Garanzia** è formato da: Dirigente Scolastico (che lo presiede), due rappresentanti dei Genitori del Consiglio d'Istituto e un Docente eletto dal Collegio Docenti tra i membri del Consiglio d'Istituto.

A tale Organo è ammesso ricorso da parte dei Genitori, contro tutte le sanzioni disciplinari, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'**Organo di Garanzia** è inoltre competente nel decidere sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento dell'Istituto, come deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 07/06/2022.

